

STATUTO

ARIA SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCORDIA CT PIAZZA CARLO
ALBERTO 49

Numero REA: CT - 318554

Codice fiscale: 04768080873

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Repertorio n. 596 Raccolta n. 425	
	STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA	
	"ARIA Soc. Coop. Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel	
	comune di Scordia (CT), La Società cooperativa denominata	
	"ARIA Soc. Coop. Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere, con	
	delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	

	a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della	
	legge 381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-	
	assistenziali ed educativi è connessa con quella di	
	avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto ad	
	alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro	
	in attività a supporto.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata e	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al	

	raggiungimento dello scopo sociale.	
	La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto:	
	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con	
	enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio	
	assistenziali e/o educative:	
	- Assistenza sociale e accompagnamento rivolto a bambini,	
	giovani, anziani, disabili, portatori di handicap, gestanti,	
	ragazze madri ed in generale soggetti svantaggiati che	
	necessitano di cure e sorveglianza e di assistenza	
	psicologica e morale.	
	- Assistenza e cure specialistiche, riabilitative sociali,	
	domiciliari e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo	
	per anziani, minori handicappati, tossicodipendenti, nonché	
	in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole,	
	trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate,	
	animazione culturale), prestazione di servizi di trasporto e	
	servizio mensa.	
	- Organizzazione e gestione di seminari, corsi	
	formativi/informativi, laboratori, volti a diffondere	

	competenze interculturali e/o interdisciplinari e/o	
	interetniche anche con l'intervento di soggetti esperti non	
	soci.	
	- Organizzazione e gestione di attività per la prima infanzia	
	ludici e ricreativi come ad esempio, asili nido, scuola	
	materna, microasili asili aziendali, attività post-scuola,	
	attività para scolastiche, grest estivi, feste, ludoteche,	
	baby-parking, e attività sportive.	
	- Istituzione, gestione e realizzazione di corsi di	
	orientamento scolastico professionale, di qualificazione e	
	riqualificazione, corsi di formazione e aggiornamento di	
	personale educativo, sanitario e non.	
	- Attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di	
	ogni forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione del	
	tempo libero e delle quali possano usufruire anche persone	
	con problemi psico-fisici.	
	- Ogni attività accessoria e complementare ai servizi	
	indicati nell'oggetto sociale che favoriscono il lavoro	
	giovanile.	
	- Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti	
	pubblici e privati in genere, di strutture di accoglienza di	
	diversa tipologia: residenziali, semiresidenziali, dormitori,	
	etc...	
	- Gestione di centri diurni e socializzazione, sportelli di	
	informazione/consulenza, centri accoglienza, appartamenti	

	residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra	
	tipologia di servizio volta all'assistenza, educazione,	
	animazione, riabilitazione fisica e sociale, nonché allo	
	sviluppo delle autonomie di soggetti in stato di disagio	
	psico-sociale o socio abitativo (cittadini stranieri,	
	richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime	
	della tratta e sfruttamento ex detenuti, persone senza fissa	
	dimora, malati, etc...).	
	- Accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il	
	sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo	
	di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti	
	progetti di accoglienza con particolare attenzione ai	
	migranti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza	
	quotidiana.	
	- Realizzazione di attività ed interventi volti a favorire	
	l'integrazione e la coesione sociale, con particolare	
	riguardo per le persone provenienti da paesi esteri, apolidi	
	e rifugiati politici.	
	- Promozione di attività ed interventi finalizzati	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	- Realizzare sportelli in grado di favorire iniziative	
	rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e	
	solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali	
	e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali	
	individuali nuove.	

	- Servizi di consulenza e tutela legale; di traduzione e	
	interpretariato e mediazione culturale; di riabilitazione ed	
	orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di	
	sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle	
	scuole; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza,	
	sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati	
	tanto presso le famiglie quanto presso la scuola od altre	
	strutture di accoglienza.	
	- Servizio di segretariato sociale e di consulenza.	
	- Servizio mensa.	
	- Attività di formazione, prevenzione e consulenza rivolte al	
	proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali,	
	assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi socio-	
	sanitari, educativi ed altri soggetti che abbiano interesse	
	per tali servizi.	
	- Attività di promozione dell'integrazione sociale e	
	culturale dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati	
	attraverso corsi di lingua italiana, lingua araba e altre	
	lingue, percorsi di accompagnamento sociale, sostegno	
	all'inserimento lavorativo e abitativo.	
	- Attività di assistenza individuale di ordine sociale,	
	infermieristico e sanitario a carattere domiciliare, oppure	
	realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti,	
	o messi a disposizione da enti pubblici o privati.	
	- Attività di fund-raising, progettazione e co-progettazione	

	in partnerariato.	
	- Attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di	
	arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla	
	socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti	
	vulnerabili.	
	- Gestione di ambulatori medici, odontoiatrici,	
	fisioterapici.	
	- Gestione di servizi di unità di strada per senza fissa	
	dimora, vittime della tratta, etc...	
	- Sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle	
	condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in	
	Italia che all'estero.	
	- Gestire servizi di mediazione culturale e linguistica nelle	
	carceri, nei Comuni, negli Istituti comprensivi pubblici e	
	privati, e negli ospedali e presso enti che ne fanno	
	richiesta.	
	b) provvedere all'inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati ai sensi della legge n. 381 del 1991, attraverso	
	l'organizzazione, la realizzazione e/o la gestione, stabile o	
	temporanea, in proprio o per conto terzi, di attività quali:	
	- servizi di manutenzione del verde urbano;	
	- pulizie in edifici pubblici, aziende, condomini;	
	- servizi di animazione ed organizzazione di eventi e	
	spettacoli;	
	- servizi di disbrigo pratiche;	

	- servizi per l'utilizzazione del tempo libero con	
	particolare attenzione agli aspetti culturali e sociali anche	
	gestendo sia in proprio che in collaborazione, musei e luoghi	
	di interesse culturale ed artistico nonché impianti per il	
	tempo libero e altre strutture della ristorazione e	
	ricreazione nonché operando nel turismo scolastico,	
	metropolitano, itinerante, congressuale, e della terza età;	
	- punti vendita posti all'interno delle strutture museali;	
	- servizi di parcheggio in aree pubbliche o private;	
	- servizi per aree protette di particolare interesse	
	ambientale, storico, monumentale, archeologico e monumentale;	
	- impianti e attività sportive, ricreative e di ristorazione;	
	- servizi di accompagnamento e trasporto in favore di	
	anziani, minori, gestanti, disabili, presso scuole, centri di	
	riabilitazione, centri ricreativi, ecc. Tale servizio viene	
	anche esteso i soci e a tutti coloro che, a richiesta ne	
	volessero usufruire;	
	- Il deposito, l'archiviazione e la custodia di	
	documentazione cartacea per conto di privati e/o enti	
	pubblici;	
	- Attività di trasformazione e conservazione e di prodotti	
	agricoli propri o acquistati da terzi;	
	- Attività editoriali e multimediali, pubblicazioni,	
	creazioni di cortometraggi, cd musicali, video	
	documentaristici, nonché pubblicazioni degli studi e delle	

	ricerche compiute;	
	- Attività di supporto a quelle indicate al punto a) del	
	presente articolo.	
	- Organizzazione di squadre per la raccolta ed il trasporto	
	di rifiuti pericolosi e non pericolosi individuati ai sensi	
	della normativa vigente, avviati al recupero in modo	
	effettivo e oggettivo, oltre al loro stoccaggio, smaltimento	
	ed eventuale loro commercializzazione.	
	- Svuotamento cassonetti posizionati su tutto il territorio	
	per il recupero di abiti usati.	
	- Attività di riciclaggio, di ritiro capi di vestiario,	
	telefonini, cartucce esauste delle stampanti, mobili e	
	materiale vario usato.	
	- Autotrasporto di cose per conto terzi e stoccaggio dei	
	materiali sopra elencati.	
	- Attività di pulizie, disinfestazione e servizi di	
	facchinaggio, di traslochi, trasporti sia per soggetti	
	pubblici che privati.	
	- Attività di consegne, ritiri a domicilio, trasporto e	
	trasloco mobili.	
	- Attività di raccolta abiti e mobili usati.	
	- Commercializzazione articoli da arredo per la casa,	
	ufficio, etc...	
	- Istituzione centri di raccolta, anche differenziata, e di	
	commercializzazione di materiali di recupero;	

	- Commercializzazione di abiti usati e attività di produzione	
	borse in pelle-tessuto, sartoria in genere.	
	- produzione e commercializzazione di prodotti	
	ortofrutticoli.	
	- Attività di piccoli lavori e manutenzione stradale e non,	
	ristrutturazione edile, tinteggiature, posa pavimenti,	
	impianti termici, elettrici, idraulici, fotovoltaici.	
	- esecuzione di lavori stradali, realizzazione e manutenzione	
	di spazi verdi, lavori di segnaletica stradale (orizzontale e	
	verticale), cartellonistica, realizzazione e gestione di	
	impianti per la raccolta differenziata.	
	- Attività di manutenzione giardini, manutenzioni strade e	
	cortili.	
	- Attività di manutenzione infissi, serramenti in legno,	
	restauro, riparazione e decorazione mobili.	
	- Gestione di attività commerciali legate al circuito del	
	commercio equo e solidale, consumo critico.	
	- Gestione di attività che possano realizzare o promuovere un	
	nuovo modello di sviluppo economico perseguendo gli obiettivi	
	dell'economia sostenibile (green-economy), della tutela	
	dell'ambiente, dello sviluppo delle energie rinnovabili, etc;	
	- Commercio e somministrazione di prodotti alimentari e non.	
	- Attività di portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza	
	non armata, reception.	
	- Pubblicazione riviste, libri e periodici e loro	

	distribuzione e commercializzazione.	
	- Organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee	
	nazionali ed internazionali.	
	- Gestione eventi musicali, teatrali, etc...	
	- Distribuzione volantini e materiale pubblicitario.	
	- Gestione magazzini.	
	- Gestione banche dati.	
	- Gestione centri ambiente.	
	- Gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse	
	a raso e coperte.	
	- Gestione di parchi pubblici e privati.	
	- Produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in	
	genere.	
	- Gestione mailing.	
	- Elaborazione dati e consulenza aziendale.	
	- Gestione circoli sociali e ricreativi.	
	- Gestione di ristoranti, bar, negozi.	
	- Produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere	
	direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che	
	per conto terzi.	
	- Aziende in generale in proprietà o in affitto.	
	- Attività agricole, industriali, commerciali di	
	conservazione e trasformazione di prodotti propri o	
	acquistati.	
	- Lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi.	

	- Attività finalizzate alla commercializzazione e vendita dei propri prodotti.	
	- Attività e servizi di accoglienza ricettivo-turistica finalizzata alla promozione del turismo culturale consapevole.	
	- Attività laboratoriali di artigianato e produzione di abiti e manufatti.	
	- Attività di trasporto sociale e turistico.	
	- Erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare a Enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni per cui la Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.	
	- Aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette.	
	- Ogni tipo di servizio postale in concessione e non, oggetto di licenza e non o ad altro titolo.	
	Al fine del perseguimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà inoltre:	
	a) compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, pure necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e	

	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi;	
	b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualunque	
	forma, in imprese che svolgono attività analoghe o affini	
	alla cooperativa;	
	c) disporre dei contributi, sussidi e benefici economici	
	provenienti da enti pubblici o da privati anche a titolo di	
	liberalità o donazione.	
	La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento	
	aziendale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizi odi	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla regione, dagli Enti	
	locali, o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	

	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92,	
	n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tali attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a. soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed	
	educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali	

	e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da	
	svolgere,	
	- cittadini italiani.	
	b. soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro	
	(tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed	
	esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche	
	e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei	
	soggetti svantaggiati;	
	- cittadini italiani.	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e	
	successive;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	e) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo,	
	direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla	
	società cooperativa.	
	In particolare i soci lavoratori:	
	- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	In nessun caso possono essere soci volontari coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e	

18 di 50

19 di 50

	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il	
	socio appartenente alla categoria speciale non abbia	
	esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	
	casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei	
	diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente	
	statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria si socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede essere iscritto;	

	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d), e), ed f) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	

	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto, che potrà essere versato a rate	
	e precisamente:	
	I. almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	II. il rimanente nei termini stabiliti dal consiglio di	
	Amministrazione;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	

	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	- il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota,	
	una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascuno	
	esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali	
	risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso della comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione o sia stato interdetto,	

	inabilitato, fallito e non riabilitato;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso	
	di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	g) in qualunque modo, con colpa o dolo, arreca grave danno	

	alla cooperativa.	
	In questo caso il socio moroso deve essere invitato, a mezzo	
	lettera raccomandata, a regolarizzare la sua posizione con i	
	pagamenti e l'esclusione può essere pronunciata soltanto dopo	
	che siano decorsi due mesi da detto invito e sempre che il	
	socio si mantenga inadempiente.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni della comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.	
	39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	

	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	elusivamente delle quote intermante liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c9,	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	

28 di 50

	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art.1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, posso essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna	
	(max € 500).	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	

	a 10.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mananza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	

	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti:	
	1 voto fino a 7.500,00 euro di capitale sottoscritto;	
	2 voti oltre 7.500,00 euro e fino a 15.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	3 voti oltre a 15.500,00 euro e fino a 22.500,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	4 voti oltre 22.500,00 euro e fino a 30.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	5 voti oltre 30.000,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentanti in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	

	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore nominale ciascuna	

	non inferiore a € 150,00 (centocinquanta/00) né superiore ai	
	limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art.7,	

	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella	

	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile	
	esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri	
	strumenti finanziari dei soci non cooperatori;	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	

	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione di bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	Erogazione diretta;	
	Aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	Emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	del'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	

	A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comporta una	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	9) delibera della responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti chetanti soci rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla	
	loro approvazione, facendo facendone domanda scritta dagli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario.	

	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano comunque 1	
	voto	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.19,	

40 di 50

	La società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5,	
	eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori	
	persone giuridiche. I soci sovventori possono essere nominati	
	amministratori.	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono	
	sempre rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea della legge o dal presente statuto.	
	Può pertanto e a puro titolo esemplificativo:	
	1. provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;	

	2. redigere il bilancio;	
	3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	4. deliberare sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;	
	5. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di	
	cooperativa o ad organi federativi e consortili, la cui	
	azione possa tornare utile alla cooperativa stessa o ai soci;	
	6. concedere, postergare o cancellare ipoteche ;	
	7. compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori,	
	controversie riguardanti la società.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'Art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte sull'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	

	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo, degli	
	amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente per mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o di più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato,	
	nei modi previsti dall' art. 2386 del codice civile, purchè	
	la maggioranza resti costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	

	Art. 36 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea a determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all' Organo amministrativo, sentito il parere del	
	collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi.	
	Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio,	
	sia attiva che passiva, avanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite anche gli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	Egli può con la sua firma riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati i pagamenti da qualsiasi natura	
	e titolo, rilasciare liberatorie e quietanze.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	

45 di 50

	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D-Lgs. n.5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art.40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità del socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad	
	€100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice	
	di procedura civile;	

	b) tre, per le altre controversie.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n.5/03.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalle parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	

48 di 50

	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali	
	previste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accetti il superamento del limite	

50 di 50